

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (²). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

*Per la Commissione
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci (1)	Classificazione (Codice NC) (2)	Motivazione (3)
<p>1. Un prodotto presentato in forma liquida e condizionato per la vendita al minuto in flaconi da 200 ml, 500 ml o 1 000 ml.</p> <p>Il prodotto consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cloruro di sodio (0,9 %), — acqua sterile. <p>Ciascun flacone monouso è munito di una vaschetta oculare ergonomica e di un tappo antipolvere.</p> <p>Secondo l'etichetta, il prodotto è usato per il risciacquo degli occhi in caso di emergenza, al fine di rimuovere corpuscoli estranei e sostanze chimiche.</p>	3307 90 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 2 della sezione VI, della nota 3 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00.</p> <p>Poiché il prodotto è condizionato per la vendita al minuto, adatto all'uso come prodotto cosmetico o per toeletta, è considerato un prodotto per profumeria o per toeletta. Si esclude pertanto la sua classificazione al capitolo 25 o al capitolo 30 [cfr. nota 2 d) del capitolo 25 e nota 1 e) del capitolo 30].</p> <p>Il prodotto va pertanto classificato alla voce 3307 fra gli altri prodotti per profumeria o per toeletta, preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove.</p>
<p>2. Un prodotto presentato in forma liquida e condizionato per la vendita al minuto in flaconi da 200 ml o 1 000 ml.</p> <p>Il prodotto consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — difosfato di sodio (1-5 %), — difosfato di potassio (1 %), — acqua sterile. <p>Ciascun flacone monouso è munito di una vaschetta oculare ergonomica e di un tappo antipolvere.</p> <p>Secondo l'etichetta, il prodotto è usato per il risciacquo degli occhi in caso di emergenza, al fine di neutralizzare acidi e basi venuti a contatto con gli occhi.</p>	3307 90 00	<p>Classificazione a norma delle RGI 1 e 6, della nota 2 della sezione VI, della nota 3 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00.</p> <p>Poiché il prodotto non è un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente, se ne esclude la classificazione alla voce 2835 in quanto fosfato (cfr. nota 1 del capitolo 28).</p> <p>Poiché il prodotto è condizionato per la vendita al minuto, adatto all'uso come prodotto cosmetico o per toeletta è considerato un prodotto per profumeria o per toeletta preparato ed altra preparazione cosmetica. Si esclude pertanto la classificazione nel capitolo 30 [cfr. nota 1 e) del capitolo 30].</p> <p>Il prodotto va pertanto classificato alla voce 3307 fra gli altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove.</p>